

**COPIA****ECC.MO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE****DELEGA****RICORSO AI SENSI DELL'ART. 112, CO. 5, C.P.A.**

Per l'**Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana - OUA**, in persona del Presidente pro tempore avv. Nicola Marino, in quale agisce anche in proprio, con gli avv.ti prof. Giorgio Orsoni (C.F. RSNRG46M29L739M), Mariagrazia Romeo (C.F. RMOMGR66E67F537K) e Mario Sanino (C.F. SNNMRA38E03H501M) elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Sanino in Roma, Viale Parioli, 180 (pec: mariosani-no@ordineavvocatiroma.org -- fax 06-8072776) giusta delega a margine del presente atto

Il sottoscritto Avv. Nicola Marino, in proprio ed in qualità di Presidente p.t. dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana - OUA delega alla rappresentanza e difesa nel presente giudizio gli avv.ti Prof. Giorgio Orsoni e Mariagrazia Romeo del Foro di Venezia e l'Avv. Prof. Mario Sanino del Foro di Roma, conferendo loro tutte le facoltà di legge, con il potere anche disgiunto di sottoscrivere gli atti, proporre istanze cautelari, rinunciare, transigere, conciliare, farsi sostituire e nominare altri procuratori. Elegge domicilio presso lo Studio Legale Sanino in Roma, Viale Parioli n. 180. Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della L. 675/96 e del D.Lgs. 196/03

**CONTRO**

- Il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore;
- Il Ministero dello Sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore;

**E CON L'INTERVENTO DI**

- Adr Center SpA;
- Associazione Avvocati per la Mediazione;
- Associazione Italiana dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili e Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti;
- Associazione degli Avvocati Romani e Associazione Agire e Informare;
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze;
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Salerno

F.TO  
Nicola Marino  
è autentica  
F.TO Avv.  
Mario Sanino

--- o O o ---

**PREMESSO**

- che con ordinanza n. 607/2014, depositata il 12 febbraio 2014 (ricor-

so n. 544/2014) Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato ha così disposto "accoglie l'appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l'effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.";

- che tale dispositivo ha suscitato interpretazioni contrastanti in ordine agli effetti dell'accoglimento dell'appello ed in particolare in ordine alla sospensione dei provvedimenti impugnati avanti il TAR Lazio;

- che, pertanto, sembra necessario un chiarimento, tenuto conto della consistenza delle tesi contrapposte, in merito all'interpretazione del dispositivo;

- che la rilevanza della questione, ove considerata anche in relazione ai problemi applicativi della disciplina della mediazione obbligatoria, merita una ultimativa determinazione dell'Ecc.mo Consiglio di Stato.

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**SI CHIEDE**

Voler chiarire gli effetti dell'accoglimento dell'appello in relazione alla sorte dei provvedimenti impugnati avanti il TAR Lazio.

Venezia-Roma, 14 febbraio 2014

Avv. Prof. Giorgio Orsoni

Avv. Mariagrazia Romeo

Avv. Mario Sanino

